

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 27-4822/2015

Oggetto: **Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..**

Installazione: **Allevamento intensivo di suini - cat. IPPC 6.6 b)**
Sede installazione: Comune di Riva presso Chieri (TO) – Cascina Casassa, 30
Gestore : **LISA ROBERTO**
Sede legale: Comune di Riva presso Chieri (TO) - Cascina Casassa, 30
C.F.: LSIRRT69P13C627A
Codice azienda: 010788

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 10/06/2014, prot. n. 98670, l'Azienda agricola Lisa Roberto, in qualità di Gestore dell'installazione in oggetto, ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito abbreviata in AIA) di cui all'art. 29-sexies dello stesso decreto per l'esercizio della seguente attività, rientrante nella categoria di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
 - o 6.6 (b) - allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- il progetto dell'installazione in oggetto prevedendo la conversione dell'attività di allevamento suino da ciclo chiuso ad ingrasso, attraverso ristrutturazione dei ricoveri già esistenti, per un totale di 4.071 capi, rientra nella categoria progettuale di cui al punto 17, lettera b), dell'Allegato A2 alla L.R. 40/98: "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)";
- ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 40/98 gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti rientranti nella suddetta categoria sono sottoposti alla fase di Verifica della procedura di VIA secondo le modalità di cui all'art. 10 della stessa legge;

CONSIDERATO CHE:

- in data 25/06/2015 con nota prot. 105609 la Provincia di Torino-Ufficio IPPC, quale autorità competente ai sensi della D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 della Regione Piemonte, ha comunicato all'Azienda agricola Lisa Roberto l'interruzione dei termini del procedimento ex art. 29-ter, comma 4, del Dlgs. 152/06, sino all'espletamento della suddetta fase di Verifica della procedura di VIA;
- con D.D. n. 41-31538 del 23/09/2014 del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, il progetto di *"ristrutturazione di porcilaie esistenti con passaggio da ciclo chiuso ad ingrasso"* presentato dall'Azienda agricola Lisa Roberto è stato escluso dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98); nel predetto atto è stata indicata, altresì, la necessità di fornire delle integrazioni documentali necessarie per lo svolgimento del procedimento di A.I.A.;
- con nota prot. n. 153030 del 30/09/2014 la Provincia di Torino ha pertanto comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per il rilascio dell'A.I.A., informando che i termini del procedimento sarebbero decorsi dalla ricezione della suddette integrazioni documentali;
- in data 03/11/2014, con nota prot. n. 172984, l'Azienda agricola Lisa Roberto ha presentato la documentazione integrativa utile all'avvio del procedimento autorizzativo in oggetto;
- in data 12/01/2015, con nota prot. n. 2580, è stata indetta la Conferenza di Servizi nell'ambito della quale è stata compresa la procedura di cui ai commi 5 e successivi dell'art. 29-quarter del D.Lgs. 152/06, relativi al rilascio dell'A.I.A.;
- in data 21/01/2015 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi cui sono stati invitati a partecipare, oltre al proponente, i soggetti territoriali ed istituzionali competenti in materia ambientale di seguito elencati:
 - il Servizio Agricoltura della Provincia di Torino;
 - il Servizio Risorse Idriche della Provincia di Torino;
 - il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO5;
- nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi il Sindaco del Comune di Riva presso Chieri, con nota prot. n. 8628 del 21/01/2015, ha comunicato l'assenza di osservazioni e/o prescrizioni su quanto in progetto da parte dell'Amministrazione Comunale;
- in data 23/01/2015, con nota prot. n. 106, l'Azienda agricola Lisa Roberto ha presentato le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi relativamente allo scarico delle acque domestiche ed all'impianto di molitura in uso in azienda;
- con nota prot. n. 15151 del 30/01/2015 è pervenuto il parere del Servizio Risorse Idriche in ordine alle questioni esaminate in sede di Conferenza di Servizi;

CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione medesima sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa; nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti BRef (BAT Reference documents) pubblicati dalla Commissione Europea;
- il proponente ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATA:

- l'istanza per il rilascio dell'A.I.A. presentata dal Gestore;
- la documentazione integrativa;
- le informazioni ed i chiarimenti forniti dal gestore dell'installazione, nonché i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale espressi nel corso dell'istruttoria ed in sede di Conferenza di Servizi del 21/01/2015;

ACQUISITI:

- la D.D. n. 41-31538 del 23/09/2014 del Servizio Valutazione Impatto Ambientale;
- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, dall'azienda agricola Lisa Roberto (n. domanda TO/PUA/2014/179 del 29/09/14);

RILEVATO CHE:

- il progetto dell'installazione, come esposto in premessa, consiste nella conversione da allevamento suinicolo a ciclo chiuso ad ingrasso, mediante ristrutturazione dei capannoni

- di allevamento già esistenti, sino ad arrivare ad una capienza massima di 4.071 capi di peso maggiore dei 30 kg; il progetto di modifica ha tempi di realizzazione di circa 3 anni;
- per l'installazione in oggetto non sono ad oggi state emanate le Conclusioni sulle BAT previste dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED) e si è fatto pertanto riferimento ai seguenti documenti BRef e alle relative linee guida ministeriali (LGM) emanate dal Ministero dell'Ambiente:
 - il *Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs (Luglio 2003)*, documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatto dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle base delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento;
 - Linee guida ministeriali per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6 (D.M. 29/01/2007 - So n.127 alla Gu 31 maggio 2007 n. 125);
 - sulla base delle LGM, sono stati individuati i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le MTD applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;
 - il gestore ha aderito all'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali (prot. n. 651863 del 30/07/12) per la categoria suini accrescimento/ingrasso da 1.000 a 2.000 capi;
 - presso l'installazione è svolta altresì l'essiccazione di cereali e la molitura di mais granella ed orzo, per la preparazione della razione destinata agli animali allevati in azienda;
 - l'impianto di molitura tratta una quantità giornaliera pari a 7.000 kg/d e rientra, pertanto, tra le attività di cui all'art. 272, comma 2 del D.lgs 152/06 (molitura cereali con produzione superiore 1.500 kg/g);
 - l'essiccatoio ha una potenza del bruciatore inferiore a 1 MW, e, pertanto origina emissioni in atmosfera, che, ai sensi dell'art. 272 , comma 1 del D.lgs 152/06, sono considerate scarsamente rilevanti e quindi non necessitano di autorizzazione;
 - dall'attività di allevamento, distinta in fase di stabulazione degli animali, stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici, si originano emissioni diffuse in atmosfera: per tali emissioni i valori limite o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato all'art. 29-sexies, comma 3 del D.Lgs 152/06;
 - presso l'installazione sono presenti i servizi igienici per il personale addetto, i cui reflui di tipo domestico verranno avviati ad un sistema di smaltimento mediante impianto di subirrigazione a vassoi assorbenti a ciclo chiuso, che, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 152/06 non da origine ad uno scarico e quindi non necessita di autorizzazione;
 - il servizio Gestione risorse idriche, in merito all'impianto di trattamento dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici, ha espresso la necessità di posizionare i vassoi assorbenti al livello del piano campagna, in modo da garantire che il sistema sia a ciclo chiuso e non ci siano possibilità di filtrazione dell'acqua da trattare nel terreno circostante;

- le acque derivanti dalle operazioni di disinfezione degli automezzi e di lavaggio della cella frigorifera per lo stoccaggio delle carcasse vengono avviate ad una vasca a tenuta e smaltite come rifiuti ai sensi della parte IV del D.lgs 152/06;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- dall'installazione non si originano scarichi di reflui industriali;
- non sono state segnalate emissioni di rumore per le quali sia necessario proporre misure di riduzione;
- i 180 giorni di stoccaggio dei reflui zootecnici prodotti in azienda risultano essere garantiti dalle strutture esistenti;
- la gestione degli effluenti zootecnici di allevamento è svolta secondo le modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R e pertanto il Gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale regolamento avvalendosi a tale fine delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;

VALUTATO CHE:

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;
- presso l'installazione sono adottate le migliori tecniche disponibili per la riduzione delle emissioni dai ricoveri definite nelle linee guida ministeriali per la categoria 6.6 b);
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma, 11 del D.Lgs. 152/06 l'A.I.A. sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, nel caso in esame, l'autorizzazione in via generale sopraccitata, per le emissioni provenienti dall'allevamento già esistente;
- con riferimento alla gestione delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici scoperte, non è emersa la necessità di una disciplina delle stesse in quanto tali superfici, se correttamente mantenute pulite come descritto dal gestore, non comportano il rischio di contaminazione delle acque meteoriche;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per autorizzare l'installazione ubicata nel Comune di Riva presso Chieri in Cascina Casassa, gestita dall'azienda agricola Lisa Roberto, per la seguente attività: 6.6 (b) - allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.lvo 7 luglio 2011 n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da

applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06 all'Azienda agricola Lisa Roberto per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Riva presso Chieri in Cascina Casassa, 30 in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - 6.6 (b) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni e provvedimenti di competenza:
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
 - approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
3. di revocare, in quanto sostituita dal presente provvedimento, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'allevamento esistente ai sensi della D.D. n. 518 del 6 luglio 2012 “autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali” a cui il gestore aveva aderito;
4. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;
6. che ai sensi dell'art. 29-octies, commi 5 e 9 del D.lgs. 152/06, il presente provvedimento si intende scaduto se il Gestore non presenta domanda di riesame entro il termine di **dieci anni** a

decorrere dalla data dell'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA

che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Riva presso Chieri, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO5.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 18 febbraio 2015

Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria
e Risorse Energetiche.
Francesco PAVONE

**Autorizzazione Integrata Ambientale
Installazione di Azienda Agricola Lisa Roberto sita in Comune di Riva presso Chieri**

ALLEGATO A

<u>1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA</u>	<u>10</u>
<u>2. CONDIZIONI GENERALI</u>	<u>14</u>
<u>3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE</u>	<u>15</u>
<u>4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u>	<u>15</u>
<u>5. REPORT AMBIENTALE: MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO</u>	<u>16</u>
<u>6. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI</u>	<u>17</u>
<u>7. EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	<u>18</u>
<u>8. EMISSIONI NELLE ACQUE</u>	<u>21</u>
<u>9. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI</u>	<u>22</u>
<u>10. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE</u>	<u>22</u>
<u>11. EMISSIONI SONORE</u>	<u>23</u>
<u>12. COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u>	<u>23</u>

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Codice 6.6 (b) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)	4.071 posti capo all'ingrasso (peso 25/30-160/165 kg) (ossia 1.008 capi da 25/30 a 45-50 kg; 3.063 capi da 45/50 a 160/165 kg)

Presso l'installazione è svolto l'allevamento di suini all'ingrasso dal peso iniziale di circa 25-30 kg - suinetti- fino al peso di circa 165 kg -suino grasso da salumificio.

Il ciclo d'allevamento si svolge in due fasi:

- 1) accrescimento degli animali dal peso di 25 kg al peso di 45 kg, durata circa 30 giorni, svolto nel ricovero "svezzamento";
- 2) accrescimento e ingrasso degli animali dal peso di 45 kg al peso finale di 160 kg, durata circa 5-6 mesi, svolto nelle altre strutture di stabulazione.

Il ricovero " svezzamento" non sarà costantemente utilizzato, in quanto espleta una funzione di riserva per ottimizzare l'approvvigionamento degli animali dalle scrofaie esterne e serve per la gestione dei ristalli negli ingrassi, condizionati dall'andamento dei mercati che regolano la vendita al macello.

Presso l'allevamento vengono effettuati contemporaneamente più cicli di ingrasso su diversi settori.

Al momento dello svuotamento dei singoli settori è svolta la pulizia dei ricoveri a cui segue un periodo di vuoto sanitario della durata di almeno 14 giorni.

Numero di suinetti accasati

Fermo restando il rispetto delle norme sul benessere animale il numero di animali accasati ad inizio ciclo, nel settore "svezzamento", al fine di compensare la mortalità, è pari a 1.048 suini di circa 25-30 kg.

Nella tabella 1.2 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione Lisa Roberto.

Tabella 1.2- Caratteristiche dell'installazione

Consistenza massima di stalla	4.071 capi in ingrasso (peso tra 25 kg e 165 kg)
Strutture d'allevamento	n. 6 stalle (dettaglio tabella 1.3)
Superficie Utile d'Allevamento (SUA)	dettaglio tabella 1.3
Locali infermeria	dettaglio tabella 1.3
Sistemi di stabulazione	-dettaglio tabella 1.3-

Quantità di effluente zootecnico prodotto*	12.797 mc/anno
Stoccaggio effluente zootecnico non palabile	n. 3 vasche circolari a pareti verticali con copertura superficiale galleggiante mediante strato di leca Volume complessivo: 6.367 mc (vasca n. 1-569 mc + n. 2 -1925 mc + n. 33873 mc)
Tecnica di spandimento dell'effluente zootecnico non palabile	Sistema ombelicale a bande rasoterra Con carrobotte a bande rasoterra
Emissioni in atmosfera*	Ammoniaca: 17,4 t/a Metano: 67,1 t/a

*riferite alla capacità massima dell'installazione

Infermeria

All'interno di ogni settore, oltre ai posti capo destinati alla stabulazione, sono previsti box destinati ad infermeria, riportati nell'ultima colonna della tabella 1.3. E' altresì presente un ulteriore settore unicamente destinato a infermeria, per gli animali affetti da patologie infettive, al fine di garantire l'isolamento del capo e dell'effluente prodotto.

Tabella 1.3- Caratteristiche delle strutture di stabulazione e n. posti e box infermeria

Denominazione settore di allevamento	Fase (kg)	Consistenza massima (n° posti capo)	n° box e SUA	Tecnica allontanamento reflui	Infermeria (n° posti e n° box)
1.Ex scrofaia parte centrale	45-160	425	n. 22 da 18,68 mq n. 1 da 18,37 mq n.1 da 11,24 mq	PTF + VS	
parte sud	45-160	227	n. 2 da 20.62 mq n. 1 da 20.77 mq n.1 da 6.42 mq n. 5 da 19.51 mq n. 3 da 20.44 mq n. 1 da 6.19 mq	PPF + VS	
		/		PTF + VS	78 n. 5 box
2.Ingrasso 9	45-160	476	n. 28 da 17.37 mq	PTF + VS	
				PTF + VS	64 n. 4 box

3.Ingrasso 10	45-160	251	n. 6 da 20,13 mq n. 1 da 19,41 mq n. 1 da 10,81 mq n. 6 da 17,38 mq	PTF + VS	
		/		PTF + VS	38 n.2 box
svezzamento	25-45	1.008	n. 40 da 5,805 mq n. 8 da 5,96 mq n. 16 da 8.595 mq	PTG + VS	
4.Ingrasso 8	45-160	288	n. 18 da 16,32 mq	PTF + fossa a tracimazione	
		/		PTF + fossa a tracimazione	27 n. 2 box
5.Ingrasso 1-2-3-4	45-160	690	n. 52 da 13 mq n. 2 da 7,87	PTF + VS	
				PTF + VS	26-n. 2 box
6.Ingrasso 5-6-7	45-160	562	n. 10 da 16,02 mq n. 10 da 16,13 n.2 da 15,37 n.1 da 16,875 n. 5 da 15,65 n.5 da 15,75 n.2 da 15,27 n.1 da 16,76	PTF + fossa a tracimazione	
ex tettoia	45-160	144	n. 9 da 16,34	PTF + VS	
		/		PTF + VS	16 n. 1 box
ampliamento		/		PPF + Fossa	104 n.8 box
Infermeria				Lettiera permanente	242 n.16 box
TOTALE		4.071			

- PTF: pavimento totalmente fessurato;
- PPF: pavimento parzialmente fessurato;
- VS: vacuum system

FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE DELL'INSTALLAZIONE

Consumi idrici

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto. L'acqua è utilizzata per la preparazione della razione, per l'abbeveraggio degli animali (mediante tazzetta antispreco nei ricoveri con alimentazione asciutta e succhiotti nei ricoveri con alimentazione bagnata) e per la pulizia delle strutture di stabulazione con acqua in pressione.

Parte dell'acqua è inoltre utilizzata per i servizi igienici presenti presso l'allevamento.

Consumi per l'alimentazione animale

La razione è costituita da una miscela di farine e mangimi in parte di provenienza aziendale in parte acquistati da terzi. Il mangime viene preparato a partire dai cereali macinati nel mulino aziendale, stoccati in silos e trasportati mediante tubazioni chiuse.

L'alimentazione è distribuita sia in forma asciutta (ad libitum nel ricovero svezzamento, negli ingrassi 8 e 10, nell'infermeria e nel settore centrale e nord dell'ex scrofaia), sia in forma di broda, con l'aggiunta di acqua o siero nella cucina (nei ricoveri 1-2-3-4, 5-6-7, 9, nell'ingrasso ex-tettoia e nel settore su ex scrofaia).

L'azienda diversifica la razione in funzione delle fasi di accrescimento.

Sistema di climatizzazione

Il raffrescamento è regolato da centralina computerizzata ed è svolto mediante ventilazione naturale (l'aria circola fra finestre laterali e cupolini sul colmo del tetto), ad eccezione che nel ricovero ingrasso 10- svezzamento ed ingrasso ex-tettoia, dove la ventilazione è forzata.

Il riscaldamento è effettuato nel solo settore svezzamento durante il periodo invernale, mediante impianto termico alimentato a GPL.

Consumi energetici

Le fonti energetiche utilizzate sono l'energia elettrica, il gasolio ed il GPL.

L'energia elettrica è adoperata principalmente per la preparazione e la distribuzione della razione alimentare, l'illuminazione, la centralina per la regolazione del raffrescamento ed i ventilatori per la ventilazione forzata.

Il gasolio è utilizzato per i mezzi agricoli adoperati nelle attività agronomiche dell'azienda, comprensive dello spandimento dei reflui zootecnici.

Il GPL è utilizzato per riscaldare il ricovero "svezzamento".

Rifiuti e carcasse

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo

I principali rifiuti prodotti dall'attività di allevamento sono rifiuti dalla attività di prevenzione sanitaria, imballaggi, stracci, assorbenti, materiali filtranti e vengono stoccati in contenitori appositamente contrassegnati, posizionati su una superficie impermeabilizzata e coperta.

Le carcasse animali sono gestite ai sensi della normativa dei sottoprodotti di origine animali. Le carcasse in attesa di essere conferite ai soggetti autorizzati al loro trattamento, sono stoccate in una cella frigorifera.

Effluenti zootecnici

Gli effluenti zootecnici non palabili, costituiti dai liquami animali e dalle acque di lavaggio dei ricoveri, sono gestiti in regime di comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2007.

Allegati tecnici

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Impresa unitamente alla prima istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, e agli aggiornamenti degli stessi presentati insieme all'istanza.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal Gestore nella documentazione agli atti.
3. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
5. Il Gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
6. Copia della documentazione presentata dal Gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto.

7. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e di ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
8. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il Gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di *prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* ed ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il Gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti

che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.

- 3 Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

5. REPORT AMBIENTALE: MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO

1. I dati di produzione e consumo, il cosiddetto "*Report Ambientale*", elencati nella seguente tabella, devono essere annotati su registri al fine di poter verificare che le prestazioni ambientali dell'azienda siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
2. Il report deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Riva presso Chieri.
3. Una copia del Report deve essere conservata presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione.
4. La consistenza media di stalla deve essere valutata con i criteri previsti per la Comunicazione ex art. 3 del Regolamento 10/R/2007.
5. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.

Tabella n. 5.1: Contenuti Report ambientale azienda agricola Lisa Roberto

Descrizione	Periodo di riferimento
Consistenza media di stalla	Anno solare
Decessi animali	Anno solare
Volumi annui di acque prelevate ed utilizzate nel ciclo d'allevamento	Anno solare

Descrizione	Periodo di riferimento
Consumi: consumi GPL Consumo elettrico Consumo di mangimi	Anno solare

6. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione					
AZIENDA:			SEDE OPERATIVA:		
.....					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

7.1.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

Le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sono quantificate sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche descritte nei documenti di riferimento meglio corrispondenti alle tecniche in uso nell'impianto.

Il calcolo è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia.

I valori riportati non sono da intendersi quali valori limite, ma come livello atteso di emissione da parte dell'impianto riferito alla consistenza massima e alle tecniche utilizzate.

Tabella 7.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse

Altitudine dell'impianto	252 m s.l.m.
Terreni in ZVN	76%
Tipo di allevamento	Suino pesante/Grasso da salumificio (50-160 kg) Magroncello (25-160 kg)
Numero di capi	3.063 capi-Suino pesante/Grasso da salumificio (50-160 kg) 1.008 capi-Magroncello (25-50kg)
Tecnica di stabulazione	Pavimento totalmente fessurato e vacuum system-1.986 capi 50-160 kg; Pavimento totalmente fessurato e fossa sottostante -1.008 capi 25-50 kg; Pavimento parzialmente fessurato e vacuum system - 227 capi 50-160 kg Pavimento totalmente fessurato e fossa sottostante -850 capi 50-160 kg;
Trattamenti degli effluenti	Nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	In vasca coperta (pozzi neri)
Spandimento dell'effluente zootecnico palabile	Distribuzione superficiale a bande rasoterra

Tabella 8.2: Emissioni diffuse provenienti dall'attività di allevamento

	Emissioni dai ricoveri	Emissioni dal trattamento degli effluenti zootecnici	Emissioni dallo stoccaggio degli effluenti zootecnici	Emissioni durante la distribuzione degli effluenti zootecnici	Emissioni totali
Ammoniaca (t/anno)	8,1	/	1,8	7,5	17,4
Metano (t/anno)	12,4	/	54,6	/	67,0

Il controllo delle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'installazione e dalle diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici è attuato mediante il rispetto delle tecniche di allevamento descritte nella documentazione agli atti e delle seguenti condizioni.

7.1.1.2 Emissioni dalla stabulazione

1. La rimozione dei liquami dalle fosse sottofessurate deve avvenire con la seguente periodicità:
 - almeno una volta a settimana nel caso dei ricoveri con vasche dotate di sistema di svuotamento vacuum;
 - alla fine di ciascun ciclo nel caso dei ricoveri con fossa profonda.

7.1.1.3 Emissioni dallo stoccaggio dell'effluente zootecnico

2. La copertura delle vasche di stoccaggio dell'effluente zootecnico non palabile è effettuata mediante L.E.C.A.; qualora questa tecnica non dia garanzie di permanenza ed uniformità su tutta la superficie, si dovrà usare un'altra copertura fra quelle rigide o galleggianti indicate nelle Linee Guida Ministeriali di cui al DM 29/01/07.
3. Nel caso in cui venga utilizzata una copertura galleggiante, dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare la frequenza delle movimentazioni degli effluenti che dovranno essere caricati al di sotto del pelo libero, con modalità operative e portate idrauliche tali da non creare rotture o discontinuità nella copertura, evitando altresì la formazione e la dispersione di aerosol.

7.1.1.4 Emissioni dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico non palabile

La distribuzione in campo dell'effluente zootecnico non palabile deve avvenire mediante la tecnica indicata, ossia distribuzione superficiale a bande rasoterra su tutti i terreni, sia in conduzione che in asservimento; è fatto assoluto divieto di utilizzare sistemi di spandimento con getto a ventaglio ad alta pressione.

7.1.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

4. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
5. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

7.1.3 Emissioni diffuse dall'attività di molitura di cereali

Presso l'impianto è svolta l'attività di molitura dei cereali (mais e orzo), mediante n. 1 molino, per la produzione delle farine destinate all'alimentazione degli animali allevati.

La produzione oraria risulta essere pari a 900-1.000 kg/h di mais e 400-500 kg/h di orzo. L'allevamento necessita di una produzione media giornaliera di circa 2.000 kg/d; l'azienda, ordinariamente effettua la macinazione 2 giorni alla settimana, con una conseguente macinazione di 7.000 kg/d.

Le granaglie, stoccate in appositi silos e trasportate mediante tubazioni chiuse a coclea, vengono avviate al mulino. La farina ottenuta è convogliata ai silos di stoccaggio mediante un soffiante: l'aria esausta viene trattata mediante 6 filtri a manica, aventi diametro di 200 mm e lunghezza di 5 metri ed è espulsa all'interno del locale di macinazione.

Non è presente un punto di emissione dell'aria all'esterno.

7.1.3.1 Gestione e manutenzione degli impianti

6. Per l'esercizio e la manutenzione del molino devono essere rispettati gli intendimenti tecnici e gestionali descritti nella documentazione presentata e devono essere adottate le prescrizioni riportate ai punti seguenti.
7. Al fine del contenimento delle emissioni, deve essere verificata e garantita:
 - l'integrità dei collegamenti tra le diverse parti dell'impianto per la molitura e dei sistemi di trasporto e convogliamento dei cereali e della farina;
 - l'efficienza dei filtri a manica;
8. Devono essere effettuate, a cura del gestore, manutenzioni ed ispezioni periodiche con la cadenza riportata nel manuale del fornitore dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno tre anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui filtri a manica, riportando su un apposito registro la data e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli Enti preposti al controllo. Non sono prescritti autocontrolli sulle emissioni.
9. Devono essere evitati accumuli di farine e residui della molitura che possano dare luogo ad emissioni polverulente.

7.1.4 Emissioni dall'attività di essiccazione dei cereali

Le emissioni provenienti dalla attività di essiccazione dei cereali non sono soggette ad

autorizzazione in quanto provenienti dagli impianti e attività in deroga ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del d.lgs. 152/06 rientranti nella categoria v-bis della parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06: impianti di essiccazione di materie vegetali impiegate da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenze nominali, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio.

8. EMISSIONI NELLE ACQUE

8.1 Reflui domestici

I reflui domestici provenienti dai servizi igienici presenti in allevamento sono sottoposti a un sistema di depurazione composto in sequenza da fossa Imhoff, fossa sgrassatrice, fossa chiarificatrice con immissione in vassoi assorbenti a ciclo chiuso. Tale modalità non dà origine ad uno scarico, in quanto tutta l'acqua è evapotraspirata, e pertanto non necessita autorizzazione.

Il gestore deve:

1. comunicare la data di completamento degli interventi per la realizzazione del sistema di depurazione;
2. garantire il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali stabiliti dalla normativa (posizionando correttamente il sistema di vassoi assorbenti e, dimensionandolo in base alle acque reflue ed utilizzando piante adatte allo scopo);
3. eseguire idonea e periodica manutenzione al sistema di depurazione utilizzato, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
4. assicurare l'accessibilità per un eventuale campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;

8.2 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Presso l'installazione non sono state individuate superfici scolanti come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006. Pertanto non è prevista la gestione di acque meteoriche di dilavamento e di acque di lavaggio delle superfici scoperte.

1. Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.
2. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporcamento dei piazzali, adottate le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
3. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione del liquame in campo, devono

essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permettere il convogliamento degli eventuali versamenti accidentali verso le vasche di raccolta del liquame.

4. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

8.3 Acque di lavaggio cella frigorifera e mezzi di trasporto

Le acque reflue derivanti dalle operazioni di disinfezione e lavaggio degli automezzi e della cella frigorifero per lo stoccaggio delle vengono avviate ad una vasca a tenuta della capacità di 1.7 mc.

Tale vasca dovrà essere svuotata a necessità da apposita ditta specializzata: le acque vengono avviate, come rifiuti, allo smaltimento ai sensi della parte IV del D.lgs 152/06.

Ordinariamente le acque piovane ricadenti sulla piazzola destinata al lavaggio automezzi, vengono convogliate attraverso una caditoia verso un fosso colatore limitrofo; nel momento in cui si svolgono le operazioni di lavaggio sopradescritte, viene azionata una saracinesca che devia le acque reflue verso il pozzetto a tenuta.

9. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

10. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve eseguire una valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della *Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee* (all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.lgs 152/2006), presentandone gli esiti all'autorità competente entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto.
2. Qualora gli esiti della procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 indichino l'obbligo di presentare la *Relazione di riferimento*, il Gestore è tenuto a presentare tale Relazione, entro il diciotto mesi dalla presente autorizzazione.

3. A seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dei punti 1 e 2 del presente capitolo, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione della Relazione stessa come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.lgs 152/06 e programmati controlli periodici sul suolo e sulle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.lgs 152/06.
4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, è necessario trasmettere alla Città Metropolitana di Torino un *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose (come definite all'art. 5 comma v-octies del D.lgs. 152/06) pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.lgs 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate.
5. Il gestore è tenuto a presentare adeguate garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies del d.lgs. 152/06 a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento al momento della cessazione definitiva dell'attività, secondo i criteri che saranno stabiliti mediante decreto, ai sensi dello stesso articolo e entro 12 mesi dall'entrata in vigore di tale decreto, salvo diversi termini in esso stabiliti.

11. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Riva presso Chieri ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 51 del 29.11.2005 (BUR n. 49 del 7/12/2005). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

12. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 12.1, 12.2 e 12.3.

Tabella 12.1 – Comunicazioni relative alle prescrizioni in scadenza

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Realizzazione impianto trattamento acque reflue domestiche in vassoi assorbenti a ciclo chiuso	Città metropolitana di Torino	Conclusione dei lavori
Procedura Allegato I DM 272 del 13/11/2014	Città metropolitana di Torino	Entro diciotto 6 mesi dall'emanazione del presente atto

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Relazione di riferimento	Città metropolitana di Torino	Se dovuta, entro diciotto mesi dal presente atto

Tabella 12.2 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione capitolo 5)	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Riva presso Chieri	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 12.3– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione capitolo 3 punto 3)	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione capitolo 8 punto 3)	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione capitolo 4 punto 1)	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione capitolo 4 punto 2)	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione capitolo 3.2)	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana di Torino - ARPA 	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione capitolo 2.7)	Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione